



NOI CARLO FILANGIERI PRINCIPE DI SATRIANO

TENENTE GENERALE COMANDANTE IN CAPO IL PRIMO CORPO DI ESERCITO E LA SQUADRA DESTINATI ALLA SPEDIZIONE DI SICILIA.

Conosciuto di essere indispensabile negli attuali tempi straordinari, per torre ai tristi la possibilità di mal fare, mantenersi l'ordine pubblico, ed essere tutelate e rispettate le proprietà e le persone, che si proceda con tutta la severità ad un sollecito Disarmo, abbiamo risoluto, facendo uso dei pieni poteri da S. M. il Re (N.S.) concedutici, di emettere la seguente

ORDINANZA

ARTICOLO I.

In tutti i Comuni di questa Isola nel volgere di cinque giorni, a contarsi da quello in cui vi verrà la presente pubblicata, tutti, e senza eccezione, debbono recare le proprie armi nella Casa Comunale o in altro sito che si potrà reputare più idoneo per la loro custodia.

ARTICOLO II.

I componenti la Guardia Urbana possono soltanto ritenere ed asportare un fucile colla baionetta ed un canciarro, ai termini e nei modi indicati nella rispettiva patente.

ARTICOLO III.

Chiunque altro non munito di speciale permesso, pei Comuni del Distretto di Palermo a firma del Custode dell'Ordine Pubblico, pegli altri tre Distretti di Termini, Cefalù e Corleone, a firma dei rispettivi Sotto-Intendenti, e per le altre sei Province degl'Intendenti, oltre a tutti gli altri permessi rilasciati dal Gran Prevosto dello Esercito, sarà riputato contravventore a questa Ordinanza prescrivente il Disarmo, e come tale giudicabile da un Consiglio di Guerra in modo subitaneo.

La pena sarà quella della fucilazione.

Tali consigli sono quelli qui appresso indicati:

Per la Provincia di Palermo in Palermo.

Per quella di Trapani in Trapani.

Per le Province di Girgenti e Caltanissetta, nel Comune di tali due Province, ove si troverà stanziata la colonna comandata dal Tenente Colonnello Salzano.

Per la Provincia di Noto in Siracusa.

Per quella di Catania in Catania.

E per quella di Messina nella Cittadella di quella Piazza.

ARTICOLO IV.

Resta affidato l'esatto adempimento di questa Ordinanza, e per la parte che rispettivamente li riguarda, pei Comuni del Distretto di Palermo al Custode dell'Ordine Pubblico, e pei tre Distretti di Termini, Cefalù e Corleone, ai rispettivi Sottintendenti, e per le altre sei Province agl'Intendenti.

Palermo 16 giugno 1849.

Il Tenente Generale Comandante in Capo
PRINCIPE DI SATRIANO.



FERDINANDO II.
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALENME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Il Consiglio di Guerra di guarnigione nella Provincia di Girgenti convocato in modo Subitaneo composto dai Signori

Cav. D. Francesco Gercone Magg. del 5. Regg. di linea Pres.

D. Antonio Sambiasi Capitano idem

D. Raffaele Balsini idem idem

D. Aniello Spasiano 1. Tenente idem

D. Antonio Tavano 2. Tenente idem

D. Francesco Colina Alfieri idem

Natale Basile 2. Sergente idem

Felice della Marca idem idem

D. Vito Fondacaro 1. Tenente del 2. Battaglione Cacciatori Commissario del Re Relatore.

Francesco Presta 2. Sergente dello stesso corpo Cancelliere.

Riunito nell'aula del Tribunale Civile di questo Capo-luogo d'ordine del Sig. Cav. D. Carlo Gallotti Colonnella Comandante le armi nella provincia in data del 25 Settembre 1851.

Per giudicare il nominato Calogero la Greca Vaccarella di fu Salvatore di anni 19 nato e domiciliato in Campobello di condizione campagnuolo.

Accusato del reato di asportazione di un coltello a molla ferma, in contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 Giugno 1849.

Inteso il Commissario del Re nelle sue orali conclusioni, non che l'accusato ed il suo difensore in tutti i mezzi di difesa.

Il Presidente dietro il riassunto della causa ha proposto al Consiglio la seguente quistione.

Calogero la Greca è egli colpevole del reato di asportazione di un coltello con molla ferma in contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 Giugno 1849?

1. Esaminati i testimoni si a carico che a disculpa.

2. Discussi gli atti in processo scritti.

3. Intesa l'accusa e la difesa.

Vista la dichiaratoria di S. E. il Principe di Salirano Comandante in Capo in data del 13 Settembre 1849.

Visti gli art. 50, e 51 delle LL. PP. PP.

IL CONSIGLIO DI GUERRA

Dietro la proposta fatta dal Presidente, uniformemente alle conclusioni del Commissario del Re Pubblico Ministero all'unanimità ha dichiarato, consta che Calogero la Greca Vaccarella non è colpevole del rea-

to di contravvenzione all'ordinanza per lo disarmo del 16 Giugno 1849.

Risolta in tal modo la quistione di Fatto.

IL PRESIDENTE

Ha interpellato il Consiglio sulle misure che debbono adottarsi contro di Calogero la Greca.

Visto l'art. 271. dello Statuto P. M.

IL CONSIGLIO DI GUERRA SUDDETTO

Alla stessa unanimità ha deciso mettersi Calogero la Greca Vaccarella in libertà assoluta, e conservarsi gli atti in archivio per il solo fatto che riguarda l'ordinanza per lo disarmo suddetto.

Ha nel tempo stesso disposto lasciarsi detto Individuo nello stesso modo di custodia e spedirsi cogli atti alla Giurisdizione Ordinaria per procedere con le proprie attribuzioni contro di lui per gli altri reati di cui potrà risultare debitore alla Giustizia.

Ed ha finalmente ordinato che della presente decisione se ne stampassero trecento copie per deramarsi giusta la norma data da S. E. il Comandante in Capo li 13 Settembre 1849 N. 11218.

Il tutto per le cure del Commissario del Re.

Fatto, giudicato e pubblicato in continuazione del pubblico dibattimento oggi in Girgenti li 26 Settembre 1851.

IL CONSIGLIO DI GUERRA

Firmato (Seguono le firme)

Certifico io sottoscritto Cancelliere presso il Consiglio di Guerra suddetto che la presente sentenza è stata pienamente eseguita e notificata al nominato Calogero la Greca Vaccarella da Campobello, oggi in Girgenti li 26 Settembre 1851.

Il Cancelliere

Francesco Presta 2. Sergente

Per copia conforme all'originale

Il Cancelliere

Francesco Presta 2. Sergente

Visto

Il Commissario del Re Relatore

Vito Fondacaro 1. Tenente